


REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 22 marzo 2018

Modifica della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi.

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	ASTENUTO
MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	ASTENUTO
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	ASSE NTE

Proposta di legge:

Modifica della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi.

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifica dell'articolo 13 della l.r. 5/2008. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella seduta del2018;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale, professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, un'ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all'ipotesi disciplinata dai commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;

2. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 13 della l.r. 5/2008. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.”

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Relazione Illustrativa

La proposta di legge provvede a rimuovere un limite eccessivamente rigoristico attualmente previsto in materia di rinnovo degli incarichi dalla legge regionale sulle nomine (l.r. 5/2008).

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge, sostituendo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, dispone che non si computano nel numero massimo di mandati che possono essere svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, gli incarichi conferiti in passato da enti diversi dalla Regione.

L'articolo 2, in ragione dell'urgenza delle procedure da attivare in conseguenza del mutato assetto normativo, dispone l'entrata in vigore immediata della legge.